



Sezione Legislazione
**ALIMENTI PER LATTANTI E
ALIMENTI PRONTI A FINI
MEDICI SPECIALI**

Compilato/aggiornato
il 21/07/2007
da P. Daminelli

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. CE 2073/2005
Reg. CE 1881/2006
Direttiva 91/321/CE(*)
Direttiva 1999/21/CE(**)

MATRICI COMPRESSE NEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Alimenti per lattanti(*):i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età.

Alimenti di proseguimento (*):i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione della prima infanzia dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età.

Alimenti pronti a fini medici speciali ()**:categoria di alimenti destinati a un'alimentazione particolare, che vengono specialmente trattati o composti per rispondere ad esigenze nutrizionali dei pazienti e che possono essere utilizzati solo sotto controllo medico. Essi sono destinati a costituire l'alimentazione esclusiva o parziale dei pazienti le cui capacità di assorbimento, di digestione, di assimilazione, di metabolizzazione o di escrezione degli alimenti ordinari o di qualche loro ingrediente o metabolita risultano ridotte, limitate o perturbate, ovvero il cui stato di salute determina diversi bisogni nutrizionali particolari che non possono essere soddisfatti tramite una modifica del regime alimentare normale o tramite un regime costituito da alimenti destinati a un'alimentazione particolare o tramite una combinazione dei due.

Reg. CE 2073/2005 – PARAMETRI NORMATI

PARAMETRO	PRESA DI SAGGIO	UNITA' CAMPIONARIE	LIMITE	METODO DI PROVA
Listeria monocytogenes ⁽¹⁾	25 g	n:10 c:0	Assente	ISO 11290-1
Salmonella ^(1,2)	25 g	n:30 c:0	Assente	ISO 6579
Enterobacter sakazakii ^(1,2)	10 g	n:30 c:0	Assente	ISO/DTS 22964
Enterobacteriacee	10 g	n:10 c:0	Assente	ISO 21528-1

Reg. CE 1881/2006 – PARAMETRI NORMATI

PARAMETRO	PRODOTTO ALIMENTARE	TENORI MASSIMI		
Nitrato (NO ₃)	Alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini	200 mg/kg ⁽³⁾		
Ocratossina A	Alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti ⁽⁵⁾	0,50 µg/kg ⁽⁴⁾		
Patulina	Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini, etichettati e venduti come tali	10,0 µg/kg ⁽³⁾		
	Alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali	10,0 µg/kg ⁽³⁾		
Deossivalenolo ⁽⁶⁾	Alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini ⁽⁴⁾	200 µg/kg		
Zearalenone ⁽⁶⁾	Alimenti a base di cereali e granturco destinati ai lattanti ed ai bambini ⁽⁴⁾	20 µg/kg ⁽⁷⁾		
Fumonisine (Σ B ₁ , B ₂)	Alimenti a base di granturco e altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini ⁽⁴⁾	400 µg/kg ⁽⁸⁾		
PARAMETRO	PRODOTTO ALIMENTARE	TENORI MASSIMI		
		(µg/kg)		
		B ₁	Σ B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂	M ₁
Aflatossine	Alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini ⁽⁴⁾	0,10	-	-
	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento ⁽³⁾	-	-	0,025
	Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti ⁽⁵⁾	0,10	-	0,025

PARAMETRO	PRODOTTO ALIMENTARE	TENORI MASSIMI (mg/kg di peso fresco)
Piombo	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ⁽³⁾	0,020
Stagno (inorganico)	Alimenti in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini, esclusi i prodotti disidratati e in polvere ⁽⁹⁾ .	50
	Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento), esclusi i prodotti disidratati e in polvere ⁽⁹⁾ .	50
	Alimenti dietetici in scatola a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti, esclusi i prodotti disidratati e in polvere ⁽⁹⁾ .	50
PARAMETRO	PRODOTTO ALIMENTARE	TENORI MASSIMI (µg/kg di peso fresco)
Benzo(a)pirene ⁽¹⁰⁾	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁹⁾ .	1,0
	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento ⁽⁹⁾ .	1,0
	Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti ⁽⁹⁾ .	1,0

NOTE

- (1) Questo criterio si applica ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
- (2) Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi.
- (3) I tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).
- (4) I tenori massimi si riferiscono alla materia secca che è definita conformemente al regolamento CE n. 401/2006.
- (5) I tenori massimi si riferiscono, nel caso del latte e dei prodotti lattiero caseari, ai prodotti pronti per l'uso (commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante) mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero caseari si riferiscono alla materia secca che è definita conformemente al regolamento CE n. 401/2006.
- (6) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, delle tossine T-2 e HT-2 il riso non è incluso nella voce "cereali" e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei "prodotti a base di cereali".
- (7) Il tenore massimo si applica dal 1° luglio 2007
- (8) Il tenore massimo si applica dal 1° ottobre 2007
- (9) Il tenore massimo si riferisce ai prodotti nella forma in cui vengono messi in vendita.
- (10) Il benzo(a)pirene, per il quale sono indicati i tenori massimi, è utilizzato come marcatore della presenza e degli effetti degli idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni. Le presenti disposizioni prevedono pertanto, in tutti gli Stati membri,

una totale armonizzazione in materia di idrocarburi policiclici aromatici per i prodotti alimentari indicati.